



Fondazione collettiva Swiss Life Invest, Zurigo
(fondazione)

Disposizioni relative alla partecipazione alle eccedenze

Entrata in vigore: 1° aprile 2015

Art. 1 Campo d'applicazione

Le presenti disposizioni trattano l'impiego della partecipazione alle eccedenze versata da Swiss Life nell'ambito della riassicurazione.

Art. 2 Diritto

L'opera di previdenza ha diritto, come una contraente, a una parte di eccedenze nei confronti di Swiss Life secondo le Condizioni generali per l'assicurazione collettiva sulla vita (CGA). Per l'entità della partecipazione alle eccedenze sono determinanti i rischi riassicurati presso Swiss Life. Il diritto inizia a partire dall'entrata in vigore del contratto di adesione e termina al suo scioglimento.

Art. 3 Insorgenza

1 - Eccedenza derivanti dal rischio e dai costi

La parte di eccedenze viene calcolata in base ai contributi di rischio e ai contributi ai costi dell'opera di previdenza nell'esercizio in corso.

2 - Eccedenza da interessi

La parte di eccedenze viene calcolata in base agli averi di vecchiaia disponibili nell'assicurazione di risparmio nell'esercizio in corso.

Art. 4 Esigibilità

La parte di eccedenze diventa esigibile il 1° gennaio dell'anno successivo (giorno determinante) e viene comunicato annualmente.

Art. 5 Impiego

La parte di eccedenze annuale viene suddivisa sulle persone assicurate nel modo seguente:

La parte di eccedenze derivante dalle eccedenze dalla quota di rischio ed eccedenze dai costi viene accreditata all'avere di vecchiaia (avere di vecchiaia nell'assicurazione di risparmio risp. capitale d'investimento) della persona assicurata. Criterio determinante per la ripartizione è il contributo di rischio e il contributo legato ai costi della persona assicurata.

La parte eccedente derivante dall'eccedenza da interessi viene utilizzata per aumentare l'avere di vecchiaia delle persone assicurate con l'assicurazione di risparmio. Criterio determinante per la ripartizione è l'ammontare dell'avere di vecchiaia della persona assicurata.

Una persona assicurata ha diritto all'assegnazione della parte eccedente derivante da un esercizio, se al 1° gennaio dell'anno successivo appartiene all'opera di previdenza.

Art. 6 Entrata in vigore

Le presenti disposizioni relative alla partecipazione alle eccedenze entrano in vigore il 1° aprile 2015. Viene informata in merito ogni persona ammessa alla previdenza a favore del personale.